

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA, RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: "2020MOAG0023 - REALIZZAZIONE DI TRE COPPIE DI POZZI NELL'AMBITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL CAMPO ACQUIFERO DI BOSCO FONTANA" NEL COMUNE DI RUBIERA (RE) CON CONTESTUALE VARIANTE SOSTANZIALE ALL'ISTANZA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE CHE COMPRENDE LA VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI RUBIERA, PRESENTATO DA ATERSIR E AIMAG.

L'istanza di avvio del procedimento in oggetto è stata presentata da ATERSIR ed AIMAG S.p.A il 10/10/2023 acquisita con prot. PG.2023.1024997 del 11/10/2023, e pubblicata sul BURERT n. 12 del 17/01/2024.

A seguito della conclusione del periodo di consultazione al pubblico, relativa al provvedimento in oggetto, sono pervenute, nella sezione "Osservazioni ricevute nei termini/fuori termine", le seguenti osservazioni da parte di cittadini interessati:

- Osservazione 1 (acquisita agli atti regionali al prot. 19/02/2024.0161197) da parte della Società L'Agrofaunistica s.p.a.
- Osservazione 2 (acquisita agli atti regionali al prot. 19/02/2024.0161208) da parte della Società Calcestruzzi Corradini s.p.a.
- Osservazione 3 (acquisita agli atti regionali al prot. 19/02/2024.0161202) da parte della Sig.ra Corradini Ella,
- Osservazione 4 (acquisita agli atti regionali al prot. 19/02/2024.0161205) da parte della Società Perla Verde s.r.l.

Con lettera RER, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, prot. 12/03/2024.0260748.U.e ricevuta tramite PEC da ATERSIR e AIMAG il 12/03/2024, viene formalizzata la **Richiesta integrazioni** (art. 18 della L.R. 4/2018).

Nel formulare tale richiesta la RER ha già tenuto conto delle osservazioni dei privati sopra elencate e pertanto le controdeduzioni che seguono hanno tenuto conto delle integrazioni effettivamente introdotte; come si vedrà in seguito alcune di tali osservazioni hanno già ricevuto, nella sostanza, una risposta.

A. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DI CITTADINI INTERESSATI

Le quattro osservazioni sopra elencate contengono ognuna n. 11 distinti argomenti; tali argomenti sono gli stessi per tutte le osservazioni ad eccezione del n. 11 della Società L'Agrifaunistica s.p.a..

Si riporta di seguito, a maggior chiarezza, una tabella di confronto dei contenuti degli argomenti delle varie osservazioni con la n. 2, presa a riferimento.

<i>Confronto dei contenuti delle Osservazioni 1, 3 e 4 con quelli della 2 controdedotta</i>			
<i>Osservazione n. 2</i> <i>Calcestruzzi Corradini spa</i>	<i>Osservazione n. 1</i> <i>L'Agrifaunistica spa</i>	<i>Osservazione n. 3</i> <i>Corradini Ella</i>	<i>Osservazione n. 4</i> <i>Perla Verde srl</i>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11	X		
Simboli: uguale X diverso			
L'unica differenza è nella Oss. 11 della "L'Agrifaunistica spa"			

Esponiamo quindi a seguire le controdeduzioni all'osservazione n. 2, alle quali si rimanda anche per le altre, ad eccezione dell'argomento n. 11 della Società L'Agrifaunistica spa, controdedotto in modo specifico.

OSSERVAZIONE N. 2

Soggetto Proponente		CALCESTRUZZI CORRADINI SPA
Protocollo		n. 161208 del 19.02.2024

Sintesi Osservazione	2/1	<p>La proposta di variante al PAE in progetto riduce la capacità estrattiva di materiale ghiaioso escavabile nel Polo SE016 da 215.000 m³ a 16.800 m³, annullando, di fatto, senza alcuna congrua motivazione, la potenzialità estrattiva dell'intero Polo.</p> <p>Chiarire la natura delle "Aree di rispetto a zone di tutela assoluta" della profondità di 10 m.</p>
----------------------	-----	---

CONTRODEDUZIONE

2/1	L'osservazione, di fatto, viene accolta nell'ambito della risposta alla "Richiesta Integrazioni" qui citata in premessa, ed in particolare alla "Richiesta 1", alla quale si rimanda.
-----	---

Sintesi Osservazione	2/2	<p>Nella proposta di variante al PAE viene attribuita a Casa Carnevali una destinazione impropria e non corrispondente allo stato attuale, prevedendo di conseguenza una distanza di rispetto pari a 50 metri dalla medesima.</p>
----------------------	-----	---

CONTRODEDUZIONE

2/2	<p>La destinazione citata di Casa Carnevali è attribuita dal PAE vigente che la proposta di variante specifica in oggetto non tratta, essendo limitata ai soli progetti sottoposti a procedura di VIA.</p> <p>L'Osservazione non è quindi Pertinente.</p>
-----	--

Sintesi Osservazione	2/3	<p>È del tutto errato sostenere, come si afferma nella presente proposta di variante, che le volumetrie estrattive previste dal PAE del 1998 siano “pressochè esaurite”.</p> <p>Pertanto si chiede di correggere le erronee affermazioni contenute nella relazione tecnica di variante al PAE, modificando la classificazione delle aree definite di ex-cava, che presentano ancora un residuo estrattivo, in aree escavabili.</p>
CONTRODEDUZIONE		
2/3	<p>La variante generale al PAE del Comune di Rubiera, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 9/04/2019 ed ora vigente, al cap. 3.2 “Ampliamento Polo SE016 Campo di Canottaggio” del Fascicolo n. 1 – Relazione di Progetto, contiene la seguente frase: <u>“Nella presente variante si prende atto che le volumetrie estrattive previste dal PAE 1998 sono pressoché esaurite....”</u>. La variante specifica ora proposta, come esplicitamente dichiarato nella parte di premessa del Cap. 2 dove vengono elencati gli elaborati del PAE vigente in modifica, informa che: <u>“Si riportano di seguito gli stralci dei documenti citati, per le parti oggetto di variazione, in forma comparata.”</u> Nella forma comparata il testo del PAE vigente è comunque leggibile e le modifiche apportate, se di eliminazione, consistono in barrature e, se di integrazione, nell’inserimento del nuovo testo con il carattere in colore rosso. L’affermazione osservata, della variante specifica al PAE in oggetto, <u>“Nella presente variante si prende atto che le volumetrie estrattive previste dal PAE 1998 sono pressoché esaurite....”</u>, non presenta nessuna modifica ed è quindi esclusivamente attinente al PAE vigente. La mancanza di modifiche dipende dal fatto che il progetto di interesse, soggetto alla procedura di VIA, non ha alcuna relazione, diretta o indiretta, con l’argomento oggetto di osservazione.</p> <p>L’osservazione è quindi Non Pertinente.</p>	

Sintesi Osservazione	2/4	Considerando che nell'area definita con criterio geometrico di 200 metri dal punto di captazione si applicherebbe la disciplina di cui al punto 4 dell'art. 94 del D.lgs 152/2006, che espressamente vieta al punto f) l'apertura di cave che possono essere in connessione con falda, si chiede, come già verificatosi in altre occasioni, in considerazione delle caratteristiche dei luoghi (che consentono di definire la falda protetta), di esprimersi in merito alla non interferenza tra tali zone e l'attività estrattiva prevista.
----------------------	-----	--

CONTRODEDUZIONE

2/4	<p>Le caratteristiche dei luoghi, riferiti alle aree interessate dalle zone di salvaguardia (tutela assoluta e rispetto) dei pozzi acquedottistici e cioè i due poli estrattivi SE108 e SE016, sono definibili sulla base delle conoscenze disponibili all'attualità; queste permettono di confermare che nei luoghi detti il 1° acquifero captato a scopi idropotabili presenta condizioni sia di "Acquifero protetto" che "Acquifero non protetto" (vedasi la Relazione Tecnica della proposta di variante al PSC del procedimento in oggetto, cap. 1 ed in particolare capp. 1.1÷1.4). Per tale incertezza non è possibile in questa fase pianificatoria specifica, ed a questo livello di conoscenza, distinguere gli uni (protetti) dagli altri (non protetti). Per ovvia cautela, quindi, il primo acquifero sfruttato a scopi acquedottistici sarà considerato non protetto e le eventuali cave soprastanti allo stesso in connessione con tale falda; ciò fatto salvo che, in fase attuativa (Accordi ex art. 24 LR 7/2004 e/o autorizzazione estrattiva) sia adeguatamente e dettagliatamente dimostrata la non connessione cava/falda.</p> <p>L'osservazione quindi, nella sostanza, NON è accoglibile ma, per il solo fatto che sia stata presentata sorge un dubbio sulla esaustività delle norme in proposito. Per tale motivo si propone di modificare le due Schede (n. 2 Polo SE016 e n. 3 Polo SE108) dell'Appendice 3 della NTA del PAE vigente (All. 3 alla proposta di variante specifica al PAE) introducendo al punto 3. "Modalità di attuazione" di ognuno la seguente frase: <i>"Per le cave rientranti, anche solo in parte, nella zona di rispetto allargata di cui alla Tav. 1 "Zonizzazione", è prescritta la verifica dettagliata positiva, anche mediante eventuali adeguati interventi di impermeabilizzazione, della non connessione cava/falda (art. 94, punto 4, lett. f) D.Lgs 152/2006) nell'ambito dell'accordo ex art. 24 LR 7/2004 o dell'autorizzazione estrattiva"</i></p>
-----	--

Sintesi Osservazione	2/5	Il progetto prevede la realizzazione di carrabili con diritto di passaggio individuate su base catastale nella tavola 7. La sovrapposizione di tali previsioni con il differente, ma connesso (in quanto riguardante le medesime aree) progetto di AIPO, relativo all'adeguamento in quota ed al potenziamento strutturale dei rilevati arginali (riportato in figura 5), evidenzia come la viabilità carrabile di collegamento sia direttamente interferente, soprattutto nel tratto compreso tra Via del Rivone e quella che porta ai pozzi 18A e 18B (fig. 5)....
----------------------	-----	--

CONTRODEDUZIONE

2/5	Si è preso atto dell'interferenza segnalata e, conseguentemente, si è provveduto a modificare il piano particellare di esproprio ed il calcolo delle superfici (TAV 7 del progetto, qui All. 1), traslando le carrabili in adiacenza alla viabilità di progetto di AIPO. Le carrabili saranno soggette ad esproprio a favore del Comune di Rubiera; di conseguenza si è provveduto inoltre a modificare la proposta di indennità (TAV 7A del progetto, qui All. 2). Si rileva infine che tali modifiche sono state inoltre recepite sulla tavola progettuale n. 1 "Inquadramento Generale con previsioni di PAE", che si allega (All.3).
	Osservazione accolta

Sintesi Osservazione	2/6	Evidente incompatibilità della collocazione dei pozzi 19A e 19B essendo questi collocati all'interno della fascia fluviale "B di progetto" del PAI.
----------------------	-----	---

CONTRODEDUZIONE

2/6	L' espressione regionale (DGR n. 114/2022) all'osservazione n. 4 degli Enti interessati (Aimg, Atersir, Comuni di: Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera) , nell'accoglimento della stessa, dice: "Per quanto riguarda i nuovi pozzi previsti nelle vicinanze del campo pozzi di Bosco Fontana (Comune di Rubiera), si ritiene che il limite B di progetto possa essere arretrato escludendo gli stessi dall'ampliamento della cassa, posta la necessità di verificare nel dettaglio la delimitazione del rilevato arginale di contenimento dei volumi di piena nelle fasi progettuali successive dell'intervento". Visto che fra i "nuovi pozzi previsti nelle vicinanze del campo pozzi di Bosco Fontana" ci sono anche i pozzi 19A e 19B, gli stessi sono compatibili con il PAI e pertanto l'osservazione non è accoglibile.
-----	---

Sintesi Osservazione	2/7	Nella proposta di variante specifica al PAE ed in particolare nel Fascicolo 1 Relazione di Progetto si ritiene necessaria la modifica dell'allegato 1 "Tavola delle reti tecnologiche", inserendo anche i cavidotti di media e bassa tensione previsti dal progetto (non inseriti), che influiscono e impattano ulteriormente sulle aree considerate, con ulteriore danno.
CONTRODEDUZIONE		
2/7	Le linee elettriche interrate di media e bassa tensione (cavidotti) non sono state inserite; si accoglie l'osservazione modificando conseguentemente l'allegato 1 alla Relazione di Progetto del PAE vigente.	

Sintesi Osservazione	2/8	Nel quadro di riferimento ambientale (File Q RIF AMB_27AGO2022+allegati.pdf), da pag. da 85 a 89, viene proposto un testo normativo tecnico per la gestione delle aree di salvaguardia ed in particolare delle Zone di tutela assoluta, ristretta ed allargata, che di fatto modificherebbe quanto previsto dal PSC 2017.
CONTRODEDUZIONE		
2/8	Le modifiche al PSC introdotte dal progetto proposto sono state considerate in apposita variante di cui al file "Rel VPSC Rubiera_BoscoFontana_30_06_2023.pdf.p7m" contenuto nella documentazione allegata all'istanza di avvio del procedimento in oggetto. Per tale motivo l'osservazione è già recepita .	

Sintesi Osservazione	2/9	La tav. 1, tavola di inquadramento generale con previsioni di PAE (file TAV 1-Inquadramento con prev PAE.jpg), individua le linee di media e bassa tensione in posizione parallela alle tubazioni in ghisa in progetto. Tale disposizione risulta differente da quella prevista nella tavola IE8 “Disposizione corrugati e pozzetti”, con i tracciati che risultano collocati molto più a Est a ridosso delle zone di perforazione dei pozzi.
CONTRODEDUZIONE		
2/9	Prendendo atto dell'incongruenza segnalata fra due tavole, si è provveduto a modificare la Tav. IE8 (All. 4). Osservazione accolta	

Sintesi Osservazione	2/10	Nella proposta di variante al PAE depositata, il nuovo perimetro della zona di rispetto allargata dei pozzi esistenti del campo acquifero di Bosco Fontana, comporta una riduzione dell'area soggetta a tale vincolo nel Polo SE108 -Comparto Cà del Bosco-, che passa da circa 171.744 m ² a circa 146.995 m ² . Secondo la proposta, tale variazione comporta un aumento dei volumi escavabili in tale comparto, che passerebbero, secondo quanto riportato nella scheda di Polo, da 1.300.606 m ³ a 1.451.376 m ³ . Si fa presente che la proposta di accordo ex art. 24 L.R. 7/2004 presentata al Comune di Rubiera dalla proprietà, ha evidenziato per tale comparto un volume di ghiaia escavabile esiguo (828.190 m ³ massimi); per tale motivo si ritiene fortemente errata, in quanto non aderente alla realtà ed allo stato dei luoghi indagato, la sovrastima indicata nella proposta di variante, dei volumi escavabili nel Comparto Ca' del Bosco.
----------------------	------	--

CONTRODEDUZIONE

2/10	Il dato della scheda di Polo di 1.300.606 m ³ è dovuto a palese errore materiale come si può evincere dal Fascicolo 1 "Relazione di Progetto" a pag. 17 e Fig. 8 pag. 22, del PAE vigente, dove il dato corretto è pari a 1.422.000 m ³ . L'incremento di risorsa è quindi pari a 29.376 m ³ e non 150.770 m ³ . La variante specifica proposta risolve la correzione dell'errore materiale detto. La variante al PAE in oggetto è di natura specifica ed esclusivamente riferita alle opere oggetto alla procedura di VIA; in questo caso si tratta della modifica alle zone di rispetto di cui all' art. 94 D.Lgs. 152/2006, con criterio misto geometrico-cronologico, dovuta alla previsione di 3 nuove coppie di pozzi e la chiusura di 3 pozzi esistenti. Si è quindi fatto riferimento alle previsioni di risorsa estrattiva del PAE vigente nonché ai dati di stima giacimentologica di supporto allo stesso. I dati citati dall'osservante non sono ancora stati valutati dal Comune di Rubiera in quanto i lavori di confronto pubblico/privato, ai fini del raggiungimento dell'accordo ex art. 24 L.R. 7/2004 per il Polo SE108, sono sospesi da tempo. Per tali motivi l'osservazione non è accoglibile .
------	--

Sintesi Osservazione	2/11	<p>a) La Tav. 7 del progetto (Piano Particellare di Esproprio) non individua e coinvolge la Soc. Agrofaunistica spa, contrariamente a quanto indicato sulla Tav. 7A (Proposta di Indennizzo); si chiede un chiarimento in proposito.</p> <p>b) I dati di indennizzo di cui alla Tav. 7A citata, non sono corretti, non sono supportati da adeguate informazioni grafico-numeriche ed il metodo di calcolo non è espresso.</p> <p>c) Si rileva che la proposta di indennizzo detta è parziale in quanto non tiene conto degli effetti di altri progetti che se anche distinti, incidono però sullo stesso Polo estrattivo SE016; si chiede un unico quadro di indennizzo.</p> <p>d) Si chiede che il valore di indennizzo risulti dalla somma del danno per mancata estrazione di ghiaia con quello per la perdita di valore della superficie estrattiva.</p> <p>e) Le cifre di indennizzo proposte sono incongrue e non coerenti con quelle corrette di mercato.</p>
CONTRODEDUZIONE		

2/11	<p>a) La Tav. 7 del progetto è stata predisposta esclusivamente per rappresentare le aree effettivamente soggette a procedure espropriative. In tale tavola non sono state incluse le aree sottoposte a vincolo, ma soggette ad esproprio. La Soc. Agrofaunistica spa non è interessata da procedure espropriative, motivo per cui non è rappresentata nella Tav. 7. Tuttavia, nella Tav. 7A (Proposta di Indennizzo), la Soc. Agrofaunistica spa è stata inclusa per chiarezza, in quanto soggetta a vincolo, anche se non a esproprio. La proposta di variante specifica al Piano di Attività Estrattive (PAE), attualmente depositata, prevede una riduzione dell'area soggetta a vincolo; di conseguenza, secondo tale proposta, la Soc. Agrofaunistica spa non è interessata da aree sottoposte a vincolo.</p> <p>b) La Tav. 7 (qui All. 1) fornisce una chiara rappresentazione grafica e numerica delle aree soggette ad esproprio e la TAV 7/A (qui All. 2) i relativi valori di indennizzo. I criteri di stima sono basati su valori di mercato attuali e pertinenti per le diverse categorie di terreno. Il metodo di calcolo dell'indennizzo è dettagliatamente descritto e trasparente. Ogni categoria di terreno e vincolo è stata valutata separatamente, considerando le specifiche caratteristiche e il valore di mercato corrispondente. Riteniamo quindi che i dati di indennizzo contenuti nella Tav. 7A siano corretti e adeguatamente supportati da informazioni grafiche e numeriche dettagliate. Il metodo di calcolo utilizzato è chiaro e trasparente, conforme ai criteri di stima usuali per questo tipo di valutazioni. L'osservazione, relativamente alla proposta di indennità, non è accolta; per quanto riguarda invece la rappresentazione grafica l'osservazione, di fatto, viene accolta nell'ambito della risposta alla "Richiesta Integrazioni" qui citata in premessa, ed in particolare alla "Richiesta 1", alla quale si rimanda.</p> <p>c) La proposta di indennizzo è stata formulata sulla base del progetto specifico in corso di valutazione. Ogni progetto espropriativo è gestito in modo indipendente per garantire che ciascuno sia valutato in modo equo e trasparente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche e delle necessità del progetto stesso. Anche in presenza di altri progetti che, sebbene distinti, incidono sullo stesso Polo estrattivo SE016, ogni progetto deve essere analizzato separatamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> garantire la coerenza con la normativa vigente che prevede la valutazione autonoma di ogni intervento espropriativo; <input type="checkbox"/> assicurare che l'indennizzo proposto sia adeguato e proporzionato agli impatti specifici del singolo progetto.
------	--

2/11	<p>d) La proposta di indennità è stata formulata con l'obiettivo di rispecchiare fedelmente il valore della perdita economica causata dal vincolo di non escavazione, tenendo conto sia della perdita di potenzialità estrattiva sia del mantenimento del valore agricolo del terreno.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calcolo della potenzialità estrattiva. Il calcolo dell'indennizzo è basato sulla perdita di potenzialità estrattiva effettiva, determinata come differenza tra la potenzialità estrattiva iniziale e quella residua dopo l'apposizione del vincolo. Questo metodo è stato scelto per rappresentare in modo accurato la perdita economica diretta legata all'impossibilità di estrarre materiali inerti. - Sottrazione del valore agricolo. La sottrazione del valore agricolo dal valore della capacità estrattiva tiene conto del fatto che, in assenza di attività estrattiva, il terreno mantiene la sua destinazione agricola. Questo implica che il proprietario conserva il valore agricolo del terreno. Se il terreno fosse stato destinato a cava, si sarebbe perso lo strato coltivabile e, quindi, il suo valore agricolo. Pertanto, è corretto sottrarre il valore agricolo per evitare una duplicazione del valore indennizzato, garantendo una valutazione equa e corretta. - L'ulteriore richiesta di sommare questo danno alla perdita di valore del soprassuolo agricolo risulta non giustificata, poiché il terreno continua a mantenere il suo valore agricolo. - La metodologia adottata per il calcolo dell'indennizzo è conforme alle normative vigenti e alle pratiche standard in materia di espropri e indennizzi. <p>L'osservazione quindi non è accoglibile</p> <p>e) Le cifre di indennizzo sono state determinate sulla base di una valutazione accurata e conforme alle normative vigenti. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le stime sono state effettuate in base ai valori correnti di mercato, utilizzando dati aggiornati e pertinenti per la zona interessata; - sono stati applicati criteri oggettivi e standardizzati per garantire equità e trasparenza nella determinazione degli indennizzi; - la valutazione si basa su perizie tecniche che hanno tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei terreni e delle proprietà espropriate.
------	--

OSSERVAZIONE N.1

Soggetto Proponente		L'Agrofaunistica s.p.a.
Protocollo		n. 161197 del 19.02.2024

Sintesi Osservazione	1/11	<p>a) La Tav. 7 del progetto (Piano Particellare di Esproprio) non individua e coinvolge la Soc. Agrofaunistica spa, contrariamente a quanto indicato sulla Tav. 7A (Proposta di Indennizzo); si chiede un chiarimento in proposito.</p> <p>b) I dati di stima (Tav. 7A) della riduzione della quantità di ghiaia escavabile, con l'apposizione del vincolo proposto dalla variante specifica PAE, sono errati e non giustificati; con tale variante PAE si annulla totalmente la potenzialità estrattiva del settore D2 e quindi l'indennizzo dovrà essere stabilito su una perdita di 161.946 mc di ghiaia</p> <p>c) Si rileva che la proposta di indennizzo detta è parziale in quanto non tiene conto degli effetti di altri progetti che se anche distinti, incidono però sullo stesso Polo estrattivo SE016; si chiede un unico quadro di indennizzo.</p> <p>d) Si chiede che il valore di indennizzo risulti dalla somma del danno per mancata estrazione di ghiaia con quello per la perdita di valore della superficie estrattiva.</p>
----------------------	------	---

CONTRODEDUZIONE

1/11	<p>a) La Tav. 7 del progetto è stata predisposta esclusivamente per rappresentare le aree effettivamente soggette a procedure espropriative. In tale tavola non sono state incluse le aree sottoposte a vincolo, ma soggette ad esproprio. La Soc. Agrofaunistica spa non è interessata da procedure espropriative, motivo per cui non è rappresentata nella Tav. 7. Tuttavia, nella Tav. 7A (Proposta di Indennizzo), la Soc. Agrofaunistica spa è stata inclusa per chiarezza, in quanto soggetta a vincolo, anche se non a esproprio. La proposta di variante specifica al Piano di Attività Estrattive (PAE), attualmente depositata, prevede una riduzione dell'area soggetta a vincolo; di conseguenza, secondo tale proposta, la Soc. Agrofaunistica spa non è interessata da aree sottoposte a vincolo.</p> <p>b) La Tav. 7 (qui Allegato 1) fornisce una chiara rappresentazione grafica e numerica delle aree soggette ad esproprio e la TAV 7/A (qui Allegato 2) i relativi valori di indennizzo.</p> <p>In riferimento alla risposta alla “Richiesta Integrazioni” qui citata in premessa, ed in particolare alla “Richiesta 1” alla quale si rimanda, in quanto la potenzialità estrattiva del settore D2 in proprietà privata è quella del PAE vigente.</p> <p>c) La proposta di indennizzo è stata formulata sulla base del progetto specifico in corso di valutazione. Ogni progetto espropriativo è gestito in modo indipendente per garantire che ciascuno sia valutato in modo equo e trasparente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche e delle necessità del progetto stesso. Anche in presenza di altri progetti che, sebbene distinti, incidono sullo stesso Polo estrattivo SE016, ogni progetto deve essere analizzato separatamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire la coerenza con la normativa vigente che prevede la valutazione autonoma di ogni intervento espropriativo; - assicurare che l'indennizzo proposto sia adeguato e proporzionato agli impatti specifici del singolo progetto.
------	--

1/11	<p>d) La proposta di indennità è stata formulata con l'obiettivo di rispecchiare fedelmente il valore della perdita economica causata dal vincolo di non escavazione, tenendo conto sia della perdita di potenzialità estrattiva sia del mantenimento del valore agricolo del terreno.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calcolo della potenzialità estrattiva. Il calcolo dell'indennizzo è basato sulla perdita di potenzialità estrattiva effettiva, determinata come differenza tra la potenzialità estrattiva iniziale e quella residua dopo l'apposizione del vincolo. Questo metodo è stato scelto per rappresentare in modo accurato la perdita economica diretta legata all'impossibilità di estrarre materiali inerti. - Sottrazione del valore agricolo. La sottrazione del valore agricolo dal valore della capacità estrattiva tiene conto del fatto che, in assenza di attività estrattiva, il terreno mantiene la sua destinazione agricola. Questo implica che il proprietario conserva il valore agricolo del terreno. Se il terreno fosse stato destinato a cava, si sarebbe perso lo strato coltivabile e, quindi, il suo valore agricolo. Pertanto, è corretto sottrarre il valore agricolo per evitare una duplicazione del valore indennizzato, garantendo una valutazione equa e corretta. - L'ulteriore richiesta di sommare questo danno alla perdita di valore del soprassuolo agricolo risulta non giustificata, poiché il terreno continua a mantenere il suo valore agricolo. - La metodologia adottata per il calcolo dell'indennizzo è conforme alle normative vigenti e alle pratiche standard in materia di espropri e indennizzi. <p>L'osservazione quindi non è accoglibile</p> <p>e) Le cifre di indennizzo sono state determinate sulla base di una valutazione accurata e conforme alle normative vigenti. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le stime sono state effettuate in base ai valori correnti di mercato, utilizzando dati aggiornati e pertinenti per la zona interessata; - sono stati applicati criteri oggettivi e standardizzati per garantire equità e trasparenza nella determinazione degli indennizzi; - la valutazione si basa su perizie tecniche che hanno tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei terreni e delle proprietà espropriate.
------	--

Bologna 24/06/2024

_____ Ing. Vito Belladonna _____

(Documento firmato digitalmente)

_____ P.I. Floriano Scacchetti _____

(Documento firmato digitalmente)